

La disciplina delle mansioni

Dott. Maria Rosa Gheido
Consulente del lavoro - Dottore commercialista

Lo jus variandi fra vecchio e nuovo

- L'articolo 3 del dlgs. sostituisce il testo dell'articolo 2103 del codice civile che, a sua volta, era stato novellato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Art.2103 c.c. Che cosa cambia

- il datore di lavoro può decidere unilateralmente la variazione rimanendo però entro i limiti del livello e della categoria legale di inquadramento delle mansioni precedentemente svolte;
- le nuove mansioni possono essere ricondotte ad un (uno) livello inferiore ma nell'ambito della medesima categoria legale a seguito di modifica di assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore o per altre ragioni introdotte dalla contrattazione collettiva;
- possono essere stipulati accordi individuali “assistiti” di modifica delle mansioni anche con variazione della categoria legale, del livello nonché della retribuzione

Il testo previgente

2103. Mansioni del lavoratore.

- Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
- Ogni patto contrario è nullo.

Il testo novellato

1- jus variandi

- **2103.** Prestazione del lavoro. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Jus variandi mansioni equivalenti

- le “mansioni” individuano e specificano il contenuto della prestazione contrattualmente dovuta dal lavoratore e sono costituite dal complesso di compiti concretamente attribuiti al prestatore di lavoro
- lo *jus variandi* tanto poteva essere esercitato in quanto rispettoso della professionalità del lavoratore e quindi, attraverso l’assegnazione di mansioni equivalenti a quelle di provenienza.

Livello e categoria

- Viene meno il riferimento alle mansioni equivalenti e quindi, alla professionalità;
- si tenta di conferire certezza al cambiamento di mansioni rinviando ai livelli previsti dalla contrattazione collettiva e alle categorie legali (art.2095 c.c. = dirigenti, quadri, impiegati, operai)

Inquadramento - dato formale o sostanziale

- Il dato formale (livello di inquadramento) doveva precedentemente essere verificato alla luce del dato concreto, ossia se le nuove mansioni *“siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l'accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l'equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni”* (Cass.3/2/2015, n.1916).
- Se ciò si fosse verificato, il cambiamento di mansione era del tutto lecito anche con la norma previgente.

....segue

- Si privilegia ora il dato formale rispetto a quello sostanziale, purtuttavia la tendenza della contrattazione a superare il concetto di categoria legale e a ampliare il contenuto dei livelli può creare difficoltà interpretative.

Jus variandi

2-le ragioni organizzative

- In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
- (N.b. un solo livello inferiore, stessa categoria legale)
- Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

....segue

Le ulteriori previsioni contrattuali

- Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
- N.b. si tratta di ipotesi aggiuntive a quelle legate alla riorganizzazione, nuove mansioni riconducibili ad un (uno) livello inferiore ma stessa categoria legale.

Le ragioni organizzative e le ragioni aggiunte dalla contrattazione collettiva

- il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

I patti individuali «assistiti»

- Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

....segue

Patti individuali

L'accordo individuale può modificare oltre che le mansioni, la categoria legale, il livello di inquadramento e la relativa retribuzione, ma ciò deve avvenire nell'interesse del lavoratore ad almeno una delle seguenti ipotesi:

- conservazione dell'occupazione (per evitare quindi il licenziamento);
- acquisizione di una diversa professionalità;
- miglioramento delle condizioni di vita. Si pensi per esempio, all'accettazione di una mansione di livello (livelli) inferiore che consenta di evitare un trasferimento di sede.

Le mansioni superiori

- Cambia anche il regime dell'assegnazione a mansioni superiori e passa da tre a sei mesi continuativi il periodo massimo di assegnazione a dette mansioni ed il lavoratore può anche rinunciare al passaggio. In caso di assegnazione a mansioni superiori e ove la stessa non sia avvenuta per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Norma di chiusura

- Salvo che ricorrono le condizioni di cui al secondo e al quarto comma (ragioni organizzative ed altre ragioni previste dalla contrattazione collettiva) e fermo quanto disposto al sesto comma (patti individuali assistiti) , ogni patto contrario è nullo.